



Oggetto: **Influenza aviaria – trasmissione nota del Ministero della Salute prot. n. 0021329 – 02/10/2020 - DGSAF.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi di Sanità
Animale

Ai Responsabili dei Servizi Igiene
Allevamenti e Produzioni Zootecniche

Ai Responsabili dei Servizi Igiene Alimenti
di Origine Animale

delle Az.ULSS del Veneto

e, p.c., Ai Rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di Categoria

Alla Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria

Alla SCS4 dell'IZS delle Venezie

Si trasmette in allegato alla presente la nota ministeriale in oggetto (ns. prot. n. 421624 del 5/10/2020), relativa ad indicazioni operative per l'attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Russia e Kazakhstan.

Tra le misure indicate, preme evidenziare che –valutata l'attuale situazione epidemiologica- il Ministero ha disposto il divieto di allevare volatili all'aperto nelle "zone a rischio" (zona "A" e zona "B") di cui all'Accordo Stato Regioni del 25/07/19, recepito in Veneto con DGR n. 623 del 19/05/2020.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Nel caso non fosse possibile rispettare l'obbligo di tenere al chiuso gli animali, in accordo con il Servizio Veterinario Az.ULSS competente, possono essere adottate **in via eccezionale** misure "alternative" per ridurre al minimo i contatti tra volatili allevati e avifauna selvatica, come ad esempio le seguenti:

- il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti antipassero o tetti o altri mezzi adeguati;
- il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e mantenuti in un altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende;
- il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame.
- i mangimi e le lettiere per il pollame devono essere stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.

Si chiede cortesemente alle SS.LL. di dare la massima diffusione del provvedimento allegato a tutte le parti interessate.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero - tel. 041-2791569

E-mail: laura.favero@regione.veneto.it

Segreteria: tel. 041-2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da BRICHESI MICHELE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif.: I.1.a.e/2020/3

Regioni e Province Autonome - Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS

Organizzazioni di categoria del settore avicolo

e, p.c.

IZS delle Venezie sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria

Commissione Europea – DG SANTE

ISPRA

MiPAAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Oggetto: Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Russia e Kazakhstan. Indicazioni operative per l'attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale.

L'EFSA in collaborazione con il Centro di Referenza Europeo per l'Influenza aviaria, in data 30 settembre 2020, ha pubblicato il report "*Avian influenza overview May - August 2020*" <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2020.6270>, che raccomanda a tutti gli Stati membri di intensificare le misure di sorveglianza e di biosicurezza per evitare possibili nuovi focolai di influenza aviaria nei prossimi mesi del 2020.

L'allerta è la conseguenza dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli uccelli selvatici e domestici confermati da maggio ad agosto c.a. nella Russia occidentale e in Kazakhstan, territori coinvolti dalle rotte migratorie dell'avifauna selvatica verso l'Europa.

Quando l'HPAI è stato rilevato nella stessa area della Russia durante i mesi estivi del 2005 e del 2016, si sono verificate epidemie nell'Europa settentrionale e orientale ed è verosimile che la

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993
Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: D.ssa Olivia Bessi – cell. 3204078099

medesima situazione epidemiologica potrebbe ripetersi quest'anno e l'infezione diffondersi in Europa durante l'autunno e l'inverno.

Pertanto, in considerazione di quanto brevemente illustrato, sentito il Centro di referenza nazionale per l'Influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie, visto l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, il quale prevede che il Segretario generale, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, adottati, anche ad interim, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali, si dispone quanto segue:

- Rafforzamento dell'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all' Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e del rischio di introduzione di virus influenzali tramite contatti con volatili selvatici, oltre alle misure già previste, deve essere garantita negli allevamenti avicoli, con particolare attenzione a quelli situati nelle zone a rischio e a elevata densità avicola di cui al DM 14 marzo 2018, la sistematica adozione di idonee misure di biosicurezza in grado di ridurre al massimo il contatto diretto e indiretto con i volatili selvatici, ed in particolare di misure relative a:

- Corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione, con particolare riferimento a tutto quello che viene introdotto all'interno dei locali in cui sono presenti gli animali;
- Divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
- Verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
- Stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
- Stoccaggio e smaltimento della pollina;
- Stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;
- Nel caso l'allevamento utilizzi acque di superficie per l'abbeverata degli animali, queste devono essere adeguatamente disinfettate;
- I proprietari/detentori predispongano mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda.

- Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI

Tutti i casi sospetti di influenza aviaria devono essere precocemente rilevati e segnalati alle autorità sanitarie competenti, facendo riferimento in particolare a:

- aumento della mortalità;
- cali di produzione;
- variazioni nel consumo di acqua e mangime.

In tali situazioni, i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio dell'IZS competente per territorio un set di campioni standard per i test virologici o sierologici.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- almeno cinque volatili malati/morti, laddove ce ne siano. Devono essere raccolte le carcasse dei volatili morti di recente e/o di soggetti gravemente malati o moribondi abbattuti in modo eutanasico;

e/o

- almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei (in base alla dimensione dei soggetti).

I tamponi devono essere prelevati dal numero di volatili sopra indicato (20) o da tutti i volatili di un'azienda in cui si sospetta l'infezione, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: D.ssa Olivia Bessi – cell. 3204078099

Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici. I campioni devono essere prelevati dal numero di volatili di cui sopra (20) o da tutti i volatili di un'azienda, laddove, il numero di volatili presenti sia inferiore. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti. I campioni devono essere distribuiti nei diversi capannoni in numero non inferiore a 5 per capannone. Se i capannoni sono più di 4, verranno controllati i capannoni ritenuti più a rischio o quelli che effettuano per primi il carico degli animali.

- Chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto Zone A e B dell'Accordo Stato Regioni 25 luglio 2019, rep. 125

Come più volte riportato nei rapporti scientifici dell'EFSA in materia di diffusione dell'influenza aviaria, il rischio d'introduzione dei virus influenzali aviari può essere ridotto mediante l'adozione di **misure di gestione tese a evitare il più possibile il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e il pollame, tra le quali la detenzione degli animali al chiuso durante i periodi ritenuti a rischio.** Pertanto nelle aree individuate a rischio di introduzione e diffusione indicate nell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019, rep. 125, Zone A e B di cui alla nota DGSAF prot. 29049 del 20 novembre 2019 e s.m., **il pollame e tutti gli altri volatili in cattività, ove allevati all'aperto, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda.** Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, deve essere adottata, previo accordo con i Servizi veterinari della ASL, ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.

- Campagna di informazione e rafforzamento delle attività di sorveglianza passiva

Sulla base di quanto riportato nel rapporto EFSA sopra citato, si raccomanda a codesti Enti e Istituzioni di allertare tutte le Autorità veterinarie, sanitarie e deputate alla vigilanza sulla fauna selvatica del proprio territorio di competenza del probabile rischio di introduzione del virus HPAI. Si raccomanda altresì di sollecitare, anche in collaborazione con le associazioni venatorie e naturalistiche, un aumento delle attività di sorveglianza passiva mediante il rilevamento di tutti gli uccelli malati o trovati morti sui quali per il tramite degli IIZZSS competenti per territorio effettuare i test al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali HPAI.

Con preghiera di assicurare la massima diffusione della presente nota, si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

La presente nota viene pubblicata sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

Il Segretario Generale
F.to Giuseppe Ruocco*